



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA- CONDOFURI

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002 C.F. 92085110804 - C.M. RCIC85200D
e-mail certificata: rcic85200d@pec.istruzione.it e-mail:rcic85200d@istruzione.it sito: www.icbovamarina.gov.it



CIRCOLARE N. 18

Bova Marina 08/01/2018

Ai Docenti dell'Istituto
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web dell'Istituto
www.icbovamarina.gov.it

Oggetto: Piano di informazione su valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto numerose novità in merito alla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato.

Al suddetto decreto legislativo è seguito il DM n. 741/2017, dedicato specificatamente agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, e il DM n. 742/2017 dedicato alla certificazione delle competenze.

In attesa di analizzare i decreti legislativi e i relativi adempimenti nell'ambito degli Organi Collegiali, si invitano le SS.LL. a prendere visione della normativa in oggetto ai seguenti link:

1. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sq>

2. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sq>

Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 .

Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:

- le norme inerenti i principi generali (art. 1);
- le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).

Scuola Primaria: che cosa cambia?

1. È chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal **dirigente scolastico** (art. 2, c. 3, ultimo periodo).

2. Viene sostanzialmente impedita la **non ammissione alla classe successiva**. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l'art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria *"anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione"*. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l'anno a quei bambini che, non avendo

raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.

3. Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica

Nel nuovo decreto sulla valutazione si profilano due importanti novità.

Le disposizioni generali dell'art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

- al comportamento
- alle discipline
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. "Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova" (comma 4, art.11).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (comma 7, art.11).

Prima novità introdotta dall'articolo 11 del decreto 62: se l'alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo

La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell'art.11, all'interno del quale si prescrive che *"alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione"*.

Seconda novità: la certificazione delle competenze dell'alunno disabile

Nell'art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

In attesa di mettere in pratica le nuove disposizioni o dell'emanazione di circolari ministeriali esplicative per dirimere perplessità, le scuole sono chiamate a fissare, nell'ambito dell'autonomia scolastica, linee di azioni uniche e condivise.

Scuola Secondaria di primo grado: che cosa cambia?

Per la **valutazione del comportamento** sono introdotte tre innovazioni:

1. la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito *“allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”*;
2. la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi);
3. la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all'ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5).

La **non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi *“di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”*. Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).

Le **prove Invalsi** si svolgono solo in terza e non fanno più parte dell'esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all'esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva.

Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).

Esame di stato conclusivo del primo ciclo: che cosa cambia?

1. Espunte le prove Invalsi, **l'esame di Stato** è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un'unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.).
2. Presidente della **commissione d'esame** è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2), salvo delega di un docente dell'Istituto o di un suo collaboratore, in caso di assenza o di altro incarico.
3. Il **voto finale dell'esame**, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio
4. Viene enfatizzata la **collegialità della commissione** a discapito delle valutazioni tecnico-didattiche dei docenti e delle competenze valutative delle sottocommissioni (alias: i consigli di classe).
5. L'**alunno con DSA** esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all'esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafri
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39